

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2138)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1975

Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale situazione di recessione produttiva, riscontrabile in tutti gli Stati, specie europei, ha determinato una situazione congiunturale sfavorevole nei confronti delle forze di lavoro italiane occupate all'estero.

Il fenomeno ha avuto particolari riflessi negativi soprattutto sull'occupazione dei lavoratori frontalieri e stagionali nonché sui lavoratori occupati nelle industrie meccaniche e tessili in Germania.

Contrariamente, infatti, a quanto di norma si verificava negli anni scorsi, la quasi totalità dei nostri stagionali in Svizzera è rientrata senza un nuovo contratto di lavoro per la prossima stagione. La situazione non può considerarsi migliore per quanto riguarda le altre categorie di lavoratori e gli altri Stati.

Manca peraltro la possibilità di disporre di dati certi sul numero dei rientri — dai Paesi della Comunità economica europea o

fuori dell'area comunitaria — che si sono verificati o che, stante il permanere della situazione economica negativa, potranno verificarsi nel corso dell'anno.

A titolo orientativo si può comunque presumere che il numero dei rimpatriati per il 1975 dovrebbe aggirarsi sulle 50.000 unità.

Tenuto conto che le prospettive occupazionali in Italia non sono più favorevoli di quelle riscontrabili negli altri Stati e che pertanto non si presentano concrete possibilità di reimpiego, i lavoratori rimpatriati vengono a trovarsi privi di un reddito di lavoro e molto spesso anche della corresponsione dell'indennità di disoccupazione da parte dello Stato di provenienza.

È da notare, infatti, che la Svizzera esclude in ogni caso l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione, mentre i Paesi della Comunità economica europea limitano ad un periodo di tre mesi il pagamento all'estero dell'indennità, a condizione inoltre che il

lavoratore, prima del rimpatrio sia rimasto a disposizione dell'ufficio di collocamento locale per quattro settimane.

Ciò esige il solidale intervento della collettività per garantire almeno quel trattamento minimo di disoccupazione previsto per la generalità dei disoccupati in Italia.

A tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge il quale dispone l'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, gli assegni familiari e l'assistenza di malattia per un periodo di 180 giorni.

L'onere previsto nell'ipotesi di 50.000 rimpatriati è valutabile per l'esercizio 1975 in lire 21,4 miliardi di cui lire 5 miliardi per

gli assegni familiari, lire 7,2 miliardi per l'indennità di disoccupazione, lire 4 miliardi per le prestazioni sanitarie esclusa l'ospedaliera e lire 5,2 miliardi per l'assistenza ospedaliera.

Il relativo onere è posto a carico delle gestioni previdenziali e delle Regioni. Per queste ultime si farà luogo, tenendo conto delle spese effettive derivate dall'applicazione del presente disegno di legge, alla integrazione delle quote da destinare al fondo per l'assistenza ospedaliera in sede di procedimento di revisione previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sè e per i familiari a carico.

La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e semprechè il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto entro il termine di 30 giorni dalla

data del rimpatrio all'Ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano.

A tale ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto anche in caso di successivi rimpatri a condizione che posteriormente all'ultimo espatrio risulti effettuato all'estero un periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi.

In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovrà altresì risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

Art. 4.

Alla corresponsione degli assegni familiari nonché dell'indennità di disoccupazione provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità che saranno stabilite dagli appositi comitati speciali preposti rispettivamente alla gestione della Cassa unica degli assegni familiari ed all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Alle prestazioni per l'assistenza sanitaria provvede per le forme assistenziali di propria competenza rispettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano nonché le Regioni.

Gli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni ai sensi della presente legge sono posti a carico degli enti o gestioni tenuti all'erogazione delle prestazioni stesse. La copertura assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è assunta dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.